



COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO
SULLE AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 06/12/2016

SOMMARIO

- Art. 1 Validità del Regolamento
- Art. 2 Definizioni e regole
- Art. 3 Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 4 Soggetti ammessi all'esercizio dell'Attività – Rappresentanza
- Art. 5 Mercato settimanale del Capoluogo
- Art. 6 Fiera annuale di San Giovanni
- Art. 7 Posteggi Fuori Mercato
- Art. 8 Registrazione delle presenze nel Mercato dei titolari e degli spuntisti
- Art. 9 Durata delle Concessioni – Divieto di cumulo
- Art. 10 Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per esercitare su posteggio.
Presentazione delle domande
- Art. 11 Criteri per la formazione della graduatoria Concessioni pluriennali – Mercato.
- Art. 12 Criteri per la formazione della graduatoria Concessioni pluriennali – Fiera
- Art. 13 Subingresso nelle Autorizzazioni a posto fisso
- Art. 14 Obblighi in capo ai titolari di concessione pluriennale, Spuntisti e titolari
concessione temporanea nei posteggi fuori mercato
- Art. 15 Assegnazione posteggi nel mercato, a titolo temporaneo Cambio consensuale
di posteggi
- Art. 16 Sospensione, Revoca Decadenza della Concessione
- Art. 17 Istituzione e soppressione del mercato
- Art. 18 Trasferimento temporaneo
- Art. 19 Ampliamento, modifiche dei posteggi
- Art. 20 Norme sulla sicurezza dei banchi che utilizzano GPL
- Art. 21 Registro di mercato e graduatoria dei titolari di posteggio
- Art. 22 Assenze dei concessionari di posteggio
- Art. 23 Disposizioni di carattere igienico-sanitario (Fiere-Mercati-Posteggi Fuori Mercato-
Itinerante)
- Art. 24 Affidamento della gestione dei servizi accessori
- Art. 25 Comitato di Mercato
- Art. 26 Classificazione delle Fiere
- Art. 27 Istituzione e soppressione della Fiera
- Art. 28 Istituzione e disciplina delle fiere straordinarie
- Art. 29 Diffida Amministrativa - Sanzioni Amministrative
- Art. 30 Manifestazioni pubbliche
- Art. 31 Attività ulteriori di vendita ammesse su area pubblica - Hobbisti.
- Art. 32 Rinvio ad altri regolamenti.
- Art. 33 Entrata in vigore

Art. 1

Validità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato in applicazione dell'art. 117 della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114, dalla Legge 26 marzo 2010 n. 59 e dalla Regione Umbria con la L.R. 13 giugno 2014 n. 10 "Testo Unico in Materia di Commercio", disciplina l'esercizio del Commercio su aree pubbliche nel Comune di Marsciano.
2. All'occorrenza, il Regolamento è aggiornato con delibera del Consiglio Comunale, con la medesima procedura di approvazione.
3. Il Responsabile dell'Area che si occupa del commercio su aree pubbliche, può emanare disposizioni attuative del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, abroga qualsiasi precedente determinazione del Comune di Marsciano in materia di Commercio su aree pubbliche.
5. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è affidata alla Polizia Municipale.

Art. 2

Definizioni e regole

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

1. per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata delle quali il Comune abbia la disponibilità a qualsiasi titolo;
3. per **mercato**: la presenza organizzata di operatori del settore del commercio su area pubblica in concessione, composta da più posteggi, su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni alla settimana, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
4. per **fiera**: la manifestazione istituita dal Comune caratterizzata dalla presenza di un certo numero di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, festività o eventi;
5. per **mercato straordinario**: il mercato che si tiene in maniera straordinaria nella stessa area mercatale e con gli stessi operatori in giorni ed orari diversi dal normale mercato.
6. per **presenze effettive in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività.
7. per **spuntista**: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in regola con il DURC, che si candida ad occupare in maniera occasionale un posteggio non occupato temporaneamente dal titolare.
8. per **presenze di spunta in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.
9. per **spunta**: l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita, nel mercato o nelle fiere, dopo aver verificato le assenze degli operatori titolari delle concessioni di

posteggio, si provvede all'assegnazione degli stessi, agli spuntisti presenti aventi titolo.

10. per **presenze maturate** dal titolare dell'autorizzazione e dal suo dante causa si intende la somma delle presenze maturate personalmente dal titolare dell'autorizzazione e dal suo diretto dante causa, con esclusione di quelle maturate da tutti i dante causa precedenti;

Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento all'Autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o a chiesto di partecipare.

Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni deve indicare nell'istanza di partecipazione con quale di queste intende partecipare.

11. per **posteggio**: la porzione di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
12. per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, diversa dall'area del mercato o della fiera, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
13. per **miglioria di posteggio**: l'autorizzazione rilasciata dal Comune, ad uno degli operatori del mercato o della fiera, in seguito alla sopravvenuta disponibilità di un posteggio – la miglioria avviene avvalendosi della graduatoria formata in sede di rilascio dell'autorizzazione e concessione del medesimo comparto merceologico;
14. per **scambio consensuale di posteggio**: l'autorizzazione rilasciata dal Comune a due operatori titolari di concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, su richiesta degli stessi, per scambiare i rispettivi posteggi, nel rispetto del settore o comparto merceologico e della superficie del posteggio;
15. per **registro di mercato o fiera**: il registro nel quale è indicata la graduatoria dei titolari di posteggio.
16. per **subingresso**: si intende il trasferimento della proprietà o della gestione di una attività di commercio su area pubblica in virtù di un valido contratto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda commerciale o del ramo d'azienda;
17. per **reintestazione**: si intende la particolare ipotesi di subingresso che si verifica quando l'azienda o il ramo d'azienda torna nella disponibilità del titolare originale o del cedente, a cui consegue l'aggiornamento dei titoli autorizzativi e concessori;
18. Per **operatori disagiati**: si intende quelli che rientrano nella categoria di cui alla Legge 104/92 (Art. 40 comma 10 lettera b L.R. 10/2014);
19. per **hobbisti** si intendono soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non supera il prezzo unitario di € 250,00.
20. per **Produttori Agricoli** si intendono i soggetti di cui al D. Lgs 18 maggio 2001 n. 228.
21. per **Concessioni di posteggio stagionali**, si intendono le concessioni la cui validità è non inferiore a 30 gg e non superiore a 3 mesi, generalmente riservate ai produttori agricoli.
22. per **comparti di un mercato o di una fiera** ciascuno dei gruppi di posteggi, possibilmente ma non necessariamente contigui, in cui il mercato o la fiera sono eventualmente suddivisi, con riferimento al tipo di operatore che occupa il posteggio o ai prodotti trattati.
23. per **Registro delle Imprese**, si intende l'anagrafe delle imprese, tenuta dalla Camera di Commercio (art. 8 Legge 29/12/1993 n. 580)

Art. 3

Esercizio del commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

A) SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE PLURIENNALE (Art. 28 comma 1 lettera a) D.Lgs 114/1998) l'Autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio, vengono rilasciate contestualmente dal Comune in cui ha sede il posteggio.

L'Autorizzazione di cui alla precedente lettera a) abilita anche:

- all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato.
 - alla partecipazione alle fiere.
1. Alla scadenza delle concessioni, il Comune predispone apposito bando e lo invia entro il primo lunedì di ciascun mese, alla redazione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Umbria, che provvede alla pubblicazione entro i 30 gg successivi, e sul sito istituzionale del Comune.
 2. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa Stato Regioni e dell'art. 70 comma 5 del D.Lgs 59/2010 nonché dell'accertata regolarità contributiva (DURC) sia individuale che societaria ai fini previdenziali e contributivi, come indicato nel bando.
 3. Nel caso in cui singoli posteggi si rendessero liberi a causa di revoca o decadenza delle concessioni, il Comune può, nell'ambito delle azioni volte a migliorare l'offerta merceologica, rideterminare la tipologia merceologica ammissibile sul posteggio resosi libero.

Il Comune al fine di concedere l'utilizzo del posteggio, dapprima attiva la procedura della "miglioria del posteggio" per una sola volta, riservata ai titolari di concessione dello stesso settore/comparto merceologico (alimentari/non alimentari) nella fiera o mercato, utilizzando per l'assegnazione la graduatoria dei titolari di posteggio.

Successivamente attraverso bando pubblico e con i criteri di selezione previsti per le concessioni pluriennali, rilascia l'autorizzazione e relativa concessione all'avente titolo.

B) IN FORMA ITINERANTE, (Art. 28 comma 1 lettera b) D.Lgs 114/98) soggetta a SCIA che deve essere trasmessa tramite SUAP al Comune in cui il richiedente, sia esso persona fisica che persona giuridica, intende avviare l'attività.

La SCIA di cui alla precedente lettera b) abilita anche:

- all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
 - all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato.
 - alla partecipazione alle fiere.
 - alla vendita in forma itinerante su tutto il territorio nazionale.
1. Ogni abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante.
Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere esercitato su qualsiasi area pubblica, non espressamente vietata dal Comune e con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore a 2 ore con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
3. L'operatore non potrà porre a terra le merci né collocarle su banchi o espositori che non costituiscano parte integrante del veicolo.
4. La permanenza su area pubblica oltre le 2 ore, ovvero l'esposizione delle merci su banchi o altre attrezzature poste a terra, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 29 comma 1 del D. Lgs 114/98, in quanto tale attività configura la fattispecie di esercizio su area pubblica non autorizzato.
5. La sosta ancorché limitata del veicolo ad uso dell'operatore per la vendita, dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di circolazione stradale.
6. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale di cui alla medesima lettera b), il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al comune che ha ricevuto la SCIA originale.
7. Il commercio in forma itinerante non può essere esercitato nei giorni di mercato o fiera, nel raggio di 500 mt dall'area ove queste si svolgono.
8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle aree individuate con apposita deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 28 comma 16 del D.Lgs 114/98.
9. Tale disposizione si applica anche agli operatori che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti agricoli su aree pubbliche .

Art. 4

Soggetti ammessi all'esercizio dell'Attività – Rappresentanza

1. Sono ammessi all'esercizio del Commercio su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale:
 - a) I titolari di Autorizzazione ed i produttori agricoli, con posteggio pluriennale all'interno del mercato, o in un posteggio fuori mercato nel territorio comunale.
 - b) I titolari di Autorizzazione di tipo A o B ed i Produttori Agricoli che esercitano la vendita diretta dei propri prodotti, con attribuzione di posteggio in una fiera nel comune di Marsciano, limitatamente ai soli giorni del suo svolgimento.
 - c) I titolari di Autorizzazione e della relativa Concessione di posteggio temporanea nei limiti di tale assegnazione.
 - d) I titolari di Autorizzazioni di tipo B o produttori agricoli, limitatamente all'esercizio del commercio in forma itinerante nel Comune di Marsciano, nei limiti stabiliti dalla Legge e dal presente Regolamento.
 - e) I soggetti diversi dai precedenti ammessi a partecipare ad eventuali mercati o fiere dell'antiquariato, dell'usato, anticherie ed hobbistica di cui all'art. 44 L.R. 10/2014.
2. Nel caso di commercio mediante uso di posteggio, anche a carattere temporaneo, la Concessione di posteggio è attribuita dal Comune al titolare dell'Autorizzazione.
3. Non sono ammessi ad esercitare l'attività del commercio su aree pubbliche in ogni forma, coloro che, espletate le formalità previste dagli art. 45 e 46 della Legge Regionale n. 10/2014 non sono in regola con il DURC.
4. In conformità a quanto disposto dall'Art. 38 comma 3 della Legge Regionale n. 10/2014, è ammessa la rappresentanza del titolare dell'Autorizzazione (A) o di abilitazione (B) per il commercio su posteggio o in forma itinerante, da parte di altro soggetto purchè:

- sia un familiare coadiutore iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
- sia un dipendente.
- sia un socio lavoratore o associato in partecipazione.
- sia in possesso, durante l'attività di vendita di apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica emessa ai sensi del D.lgs 445/2000.
- sia in possesso del titolo autorizzatorio originale (Autorizzazione o SCIA).

Nel caso di sostituzione per malattia del titolare non superiore a 6 mesi, comprovata da certificazione medica, non è necessario che il familiare risulti coadiutore iscritto all'INPS.

Art. 5

Mercato settimanale del Capoluogo

1. E' confermato il mercato settimanale che si svolge nella giornata di Lunedì in tutto l'anno.
2. E' confermato altresì il mercato straordinario che si svolge tradizionalmente il giorno 8 dicembre di ogni anno, per l'intera giornata, in occasione della Festa dell'Immacolata. La Giunta Comunale, su richiesta degli operatori e sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con apposito atto può stabilire che lo svolgimento del predetto mercato straordinario, sia limitato alle ore antimeridiane o pomeridiane.
3. Il Mercato si svolge nel capoluogo di Marsciano in Via XX Settembre, in Largo Goldoni e Piazza della Vittoria, Via G. Marconi, Via B. Buozzi e Piazza C. Marx.
4. Nel mercato sono previsti complessivamente n. 96 posteggi articolati come segue:
 - n. 9 del settore alimentare
 - n. 4 innovativi e/o km 0
 - n. 4 produttori agricoli (piante e frutta) con concessione trimestrale
 - n. 7 produttori agricoli (piante e frutta) con concessione pluriennale
 - n. 1 commerciante animali vivi
 - n. 72 commercianti del settore non alimentare
5. Qualora il giorno del mercato coincida con le festività del 25 Dicembre, 1 Gennaio e 6 Gennaio il mercato non si tiene.
6. La Giunta Comunale potrà disporre altresì per ragioni di Pubblico Interesse o per disposizioni dettate da normative vigenti (es. Legge Elettorale) o per altro motivo, la soppressione di uno o più mercati.
7. L'orario del Mercato è fissato dalle ore 08:00 alle ore 13:00.
8. L'accesso degli operatori al mercato per l'allestimento dei banchi è ammesso, per i titolari di posteggio, dalle ore 07:00 e non oltre le ore 08:00, fatta eccezione per gli operatori del settore alimentare che possono anticipare l'allestimento, se previsto da apposita ordinanza del sindaco.
9. Le operazioni di spunta iniziano alle ore 08:00 e gli operatori subentrati per spunta potranno allestire i propri banchi dopo tale operazione.
10. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 della L. Regionale n. 10/2014, su richiesta di almeno il 60% degli operatori titolari di posteggio nel mercato e previo confronto con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e con il comitato di mercato di cui al successivo art. 25, può prevedere l'allungamento della durata di uno o più mercati, protratti per l'intera giornata.
11. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 della L. Regionale n. 10/2014, su richiesta di almeno il 80% degli operatori titolari di posteggio nel mercato, presentata almeno 30 gg. prima e previo confronto con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ed il comitato di mercato di cui all'art. 25, può prevedere l'istituzione

di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di dodici all'anno.

12. La Giunta Comunale può, al fine di migliorare qualitativamente l'offerta merceologica, aumentare o diminuire sia il numero dei posteggi che all'interno di questi, una diversa tipologia merceologica ovvero disporre di migliorare l'aspetto esteriore dei singoli banchi, previo accordo con le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 6 **Fiera annuale di San Giovanni**

1. E' confermata la Fiera annuale di San Giovanni che si tiene nel Capoluogo, in Piazza C. Marx e Via B. Buozzi nella domenica più prossima alla festività del Santo Patrono.
2. Gli operatori sono obbligati a lasciare liberi gli spazi, espletate le operazioni di pulizia a cura degli stessi, entro e non oltre le ore 20:00.
3. I titolari di Autorizzazione e relativa Concessione pluriennale, saranno individuati previa pubblicazione di avviso pubblico e con le modalità di cui al successivo art. 10.
4. Nella Fiera è prevista la presenza di n. 82 operatori suddivisi per comparti merceologici la cui composizione numerica viene stabilita con atto separato.
5. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 4, si intendono:
 - a) per comparto alimentare, quello relativo ai salumi, formaggi, porchetta, prodotti ittici, frutta ed ogni altro prodotto appartenente al settore alimentare esclusi mangimi per animali.
 - b) per comparto abbigliamento quello relativo ai generi di abbigliamento, accessori dell'abbigliamento, scarpe, biancheria intima, cappelli, comunque prodotti destinati a coprire la persona.
 - c) per comparto biancheria, si intendono tutti i prodotti tessili destinati alla casa (tende, coperte, tovaglie, zerbini ecc.ecc.)
 - d) per comparto prodotti rari, si intendono tutti gli altri prodotti, anche artigianali, non indicati nei comparti precedenti. (es. vimini, quadri, oggettistica, bigiotteria, soprammobili, casalinghi, piccoli elettrodomestici, attrezzi da giardino, chiavi, ricambi elettrodomestici ecc. ecc.).
5. L'accesso degli operatori alla Fiera non può avvenire prima delle ore 07:00 né dopo le ore 08:00, con esclusione degli spuntisti.
6. L'organizzazione e la cura degli aspetti promozionali e logistici, possono essere affidati, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, a soggetti qualificati con priorità per le associazioni di categoria o loro strutture collaterali.
7. I titolari di Autorizzazione e relativa Concessione nella Fiera, non presenti alle ore 08:00 sono considerati assenti.
8. Il titolo autorizzatorio è revocato alla terza assenza non giustificata, nell'ambito di 3 edizioni consecutive della Fiera.
9. Nel caso di assenza di uno o più titolari di posteggio nella Fiera, i posti liberi potranno essere assegnati con le seguenti modalità:
 - a) Attingendo alla graduatoria degli esclusi per ogni singolo comparto presenti alla spunta.
 - b) Esaurita la procedura, qualora restassero ancora dei posteggi liberi questi potranno essere assegnati tra gli operatori spuntisti presenti, tramite sorteggio, indipendentemente dal comparto.

Art. 7
Posteggi Fuori Mercato

- A) Sono confermati i posteggi fuori mercato di Via B. Buozzi lato interno del marciapiede.
- B) Sono altresì confermati i posteggi presso i cimiteri delle Frazioni per la vendita dei soli fiori, anche con l'eventuale realizzazione di chiosco fisso previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni.
- C) La Giunta Comunale con apposita deliberazione, previa istruttoria dell'Area Sviluppo Economico sentita la Polizia Municipale, può individuare in Marsciano e Frazioni, ulteriori "Posteggi Fuori Mercato" riservati ai titolari di Autorizzazione per il commercio su area pubblica.
- D) I posteggi fuori mercato, ad esclusione di quelli per la vendita dei fiori presso i Cimiteri, possono essere utilizzati previo ottenimento dell'Autorizzazione e Concessione, per non più di 2 (due) giorni alla settimana.
- E) Sui posteggi fuori mercato, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera B), potrà esercitarsi il commercio di tutte le specialità merceologiche.

L'Area Sviluppo Economico, renderà noto attraverso la pubblicazione di appositi avvisi pubblici, la disponibilità di posteggi "Fuori Mercato" con l'indicazione della specialità merceologica ammessa.

La selezione degli aventi titolo, ad ottenere l'Autorizzazione e la Concessione pluriennale avverrà con le medesime modalità e criteri utilizzati per i posteggi del mercato.

Sui predetti posteggi, potranno essere rilasciate Autorizzazioni temporanee o stagionali con riferimento a giorni ed orari non in contrasto con l'attività del titolare di Concessione pluriennale.

Art. 8
**Registrazione delle presenze nel Mercato
dei titolari e degli spuntisti**

- 1. Sono considerati presenti al Mercato o nelle Fiere, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori titolari di concessione che siano regolarmente presenti sui posteggi Assegnati alle ore 08:00 e che abbiano effettivamente operato per l'intera durata del mercato o della fiera.
- 2. Il Registro delle presenze degli operatori titolari di Concessione nel Mercato o nelle Fiere, viene tenuto dall'Area Sviluppo Economico ed aggiornato trimestralmente sulla base delle comunicazioni mensili trasmesse dall'Ufficio Polizia Municipale che gestisce materialmente il mercato o la fiera.
- 3. Sono considerati presenti ai fini della formazione della graduatoria degli spuntisti, coloro che sono presenti alle operazioni di spunta anche se non hanno potuto materialmente operare per mancanza di posteggi occasionalmente liberi.
- 4. L'operatore spuntista non potrà rifiutare uno dei posteggi occasionalmente liberi, pena la mancata attribuzione della presenza. In questo caso l'operatore è considerato assente ad ogni effetto.
- 5. Il computo delle presenze degli operatori spuntisti, viene aggiornato ogni lunedì, giorno di mercato ed è tenuto dalla Polizia Municipale che gestisce il mercato.

Art. 9
Durata delle Concessioni – Divieto di cumulo

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica su posteggi in concessione (mercati, fiere, eventuali posteggi fuori mercato), ha una durata di **anni 12** (dodici).
2. In capo ad un medesimo soggetto giuridico, non possono essere rilasciate più di n. 2 concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico (alimentare/non alimentare) sia nell'ambito del Mercato che nelle Fiere e nei posteggi fuori mercato.
3. Le domande eventualmente presentate da operatori già titolari del numero massimo di concessioni di posteggi nell'ambito della stessa manifestazione (Mercato/Fiera/Posteggi fuori mercato), sono dichiarate irricevibili.

Art. 10
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per esercitare su posteggio.
Presentazione delle domande

1. Il Comune, alla scadenza delle concessioni pluriennali o al verificarsi della disponibilità di posteggi liberi, nel mercato o nella fiera, pubblica apposito Bando ad evidenza pubblica sul sito istituzionale proprio e sul BUR della Regione Umbria.
2. La formazione della graduatoria avverrà applicando i criteri stabiliti dall'intesa Stato – Regioni del 12/07/2012 in sede di Conferenza unificata e dall'art. 70 del D. Lgs 59/2010 così come recepita dalla Regione Umbria, ed inseriti nel Bando ad evidenza pubblica.
3. Ai fini della formazione della graduatoria, non saranno prese in considerazione le istanze presentate da operatori non in regola con il DURC sia individuale che societario nel caso di società.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su area pubblica è presentata per via telematica al SUAPE del Comune competente (Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia) in bollo, utilizzando il modello predisposto allegato all'avviso pubblico e reperibile sul sito istituzionale del Comune, allegando fotocopia della Carta di Identità valida di tutti i soci, nel caso di società di persone, del legale rappresentante nel caso di società di capitali o permesso di soggiorno nel caso di cittadino extraeuropeo.
La domanda potrà essere presentata anche tramite PEC, salvo disposizioni successive che ne impedissero l'utilizzo.
5. Il procedimento è soggetto alla disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i.
6. Il Comune con Delibera della Giunta Comunale può, nell'ambito delle attività volte a migliorare, riqualificare, ammodernare o rivitalizzare il Mercato o la Fiera, sentite le associazioni di categoria più rappresentative, ridefinire in sede di rinnovo delle concessioni, contingentati numerici e comparti merceologici.
7. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica nei mercati, nelle fiere o nei posteggi fuori mercato e la concessione pluriennale, viene rilasciata dal Comune nel cui territorio è situato il posteggio.
8. L'art 45 della Legge Regionale n. 10/2014 comma 2) stabilisce che il rilascio, la cessione e la reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva (DURC) sia in capo al cessionario che in capo al cedente.

Art. 11
Criteri per la formazione della graduatoria
Concessioni pluriennali – Mercato

1. Le nuove concessioni di posteggio pluriennali, assegnate nel Mercato settimanale o nella Fiera, sono merceologicamente vincolate per la durata della concessione, ai prodotti indicati nell'istanza di Autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 comma 15 del Decreto Lgs.vo 114/1998;
2. La Concessione pluriennale dei posteggi, nel Mercato, avviene separatamente per ogni singolo posteggio, attingendo alla eventuale graduatoria formatasi in seguito alle istanze di Concessione presentate sulla base del Bando ad evidenza pubblica.
3. La Concessione dei posteggi nella Fiera di San Giovanni, avviene distintamente per ciascuno dei singoli posteggi, sulla base delle istanze presentate nei tempi e con le modalità meglio indicate nel bando ad evidenza pubblica.
4. Non saranno prese in esame le istanze presentate da operatori (Mercato, Fiera, posteggio fuori mercato) non in regola con il DURC sia personale che societario qualora trattasi di Società, o che non siano in regola con il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
5. Non saranno prese in esame le istanze presentate da operatori (Mercato, Fiera, posteggio fuori mercato) non in regola con il pagamento della TOSAP;
6. L'attribuzione ad ogni singola istanza di un punteggio, finalizzato alla formazione della graduatoria, nell'ambito delle procedure di selezione, sarà effettuata secondo i criteri stabiliti dalla conferenza unificata Stato Regioni e precisamente:

a) Maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica:

- Punt 40 al titolare del posteggio e della concessione in scadenza.

b) Anzianità d'Impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro imprese. (Anzianità riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa)

- Punt 40 anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, riferita al soggetto titolare eventualmente sommata a quella del dante causa fino a 5 anni.
- Punt 50 anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, riferita al soggetto titolare eventualmente sommata a quella del dante causa maggiore di 5 anni e fino a 10 anni.
- Punt 60 anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, riferita al soggetto titolare eventualmente sommata a quella del dante causa oltre 10 anni.
- In via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base alla maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.

Art. 12
Assegnazione posteggi nelle Fiere

Nella Fiera istituita prima del 5 luglio 2012, per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento ai seguenti criteri:

- a) punti n. 40 al titolare della concessione per il posteggio assegnato, come risulta dalla graduatoria utilizzata per l'assegnazione delle ultime 5 annualità.
- b) Anzianità di iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese fino a 5 anni punti 40 – anzianità maggiore di 5 anni e fino a 10 anni punti 50 – anzianità oltre 10 anni punti 60.
- c) Nel caso di parità di punteggio, si prenderà come riferimento l'anzianità di partecipazione alla Fiera (Numero di presenze negli ultimi 5 anni)
- d) Nel caso di ulteriore parità avrà la preferenza colui che risulterà iscritto al registro delle Imprese per il Commercio su aree pubbliche.

Art. 13
Subingresso nelle Autorizzazioni a posto fisso

1. Nel caso di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale e della concessione nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, il subentrante potrà iniziare l'attività soltanto a seguito di comunicazione al Comune allegando:
 - copia dell'autorizzazione del cedente autenticata dal Comune.
 - copia dell'atto di cessione.
 - autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi.
 - regolarità contributiva e regolarità pagamenti tributi locali.
2. Nel caso in cui l'operatore cedente sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana (mercato – fuori mercato), la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i giorni medesimi.
3. E' possibile dare corso al subingresso qualora sia accertata la regolarità contributiva (DURC) sia in capo al cedente che in capo al cessionario.
4. In attesa del rilascio del titolo autorizzatorio e della relativa concessione, per svolgere regolarmente l'attività, il subentrante dovrà avere con se ed esibire a richiesta degli organi preposti al controllo:
 - copia autenticata dal Comune dell'autorizzazione di cui si chiede subingresso.
 - copia della comunicazione di subingresso già trasmessa al Comune.
 - copia della autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi.
5. Nel caso di trasferimento per causa di morte, la comunicazione al comune di cui al precedente comma 1), è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa anche in mancanza dei requisiti soggettivi, l'attività del dante causa può essere esercitata per non oltre 6 mesi.
6. Il titolare di autorizzazione a posto fisso, nel caso di cambio di residenza, è obbligato entro 30 gg a darne comunicazione al Comune sede di posteggio il quale provvede alle necessarie annotazioni.
7. Nel caso di subingresso in posteggi riservati a soggetti disagiati, la reintestazione potrà avvenire esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche.
8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano anche al conferimento di azienda in società.
9. In tutti i casi di subingresso deve essere accertata la regolarità contributiva DURC (Art. 45 L.R. 10/2014).

10. La durata della concessione pluriennale, nel caso di subingresso, rimane invariata; resta valida dal punto di vista temporale, la concessione del dante causa.

Art. 14

Obblighi in capo ai titolari di concessione pluriennale, Spuntisti e titolari concessione temporanea nei posteggi fuori mercato

Tutti coloro che sono titolati ad esercitare il commercio su area pubblica su posteggio in concessione e gli eventuali sostituti spuntisti, dovranno attenersi tra le altre, anche alle seguenti disposizioni comportamentali:

1. Rispettare gli orari stabiliti dal presente Regolamento sia in arrivo, il cui mancato rispetto determina l'esclusione dal singolo Mercato o Fiera, sia in partenza, dove il mancato rispetto dell'orario determina l'applicazione di una sanzione amministrativa. La recidiva (stessa sanzione per due volte in un anno) comporta la sospensione dell'attività per un periodo di 20 giorni. (Art. 57 comma 4 Legge Regionale n. 10/2014).
2. Mantenere costantemente pulito lo spazio concesso, sia durante l'attività di vendita che al termine della stessa.
Prima di allontanarsi, l'operatore è tenuto a rimuovere ogni rifiuto eventualmente presente e conferirlo in maniera differenziata negli appositi contenitori.
3. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 60 minuti dall'orario stabilito per la cessazione dell'attività ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri o rifiuti prodotti.
4. I banchi dovranno essere collocati entro i segni presenti sulla pavimentazione, ed in modo da risultare allineati sulla parte frontale.
5. Le tende possono sporgere dal posteggio assegnato per non oltre 45 cm. complessivi in larghezza e in profondità e debbono avere altezza dal suolo non inferiore a 2,50 ml.
6. Esibire il titolo autorizzatorio a chiunque sia titolato a richiederlo.
7. L'autorizzazione e concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente ed al rispetto del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
8. Il mancato pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione.
Il Responsabile dell'Area Sviluppo Economico, comunica al titolare di Autorizzazione o Concessione, l'avvio del procedimento di decadenza che si concretizzerà qualora, trascorsi 90 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione, l'interessato non provveda a regolarizzare la propria posizione.
9. Essere in regola con il DURC.
10. IL concessionario del posteggio deve essere costantemente presente durante l'orario di svolgimento della Fiera o del Mercato, durante le quali, in assenza di rappresentanti, l'attività è sospesa.
11. E' vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo disgiuntamente dal ramo d'azienda.
12. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati e solo per cause di forza maggiore.
13. E' vietato condividere il proprio posteggio con altri commercianti.
14. Nel caso di vendita di cose usate, dovrà essere data adeguata informazione mediante esposizione di cartelli ove sia scritto in maniera chiara "merce usata" e dovrà essere

tenuta a disposizione per eventuali controlli adeguata certificazione attestante la sanificazione della merce.

15. Il concessionario del posteggio è responsabile dei danni o imbrattamenti causati al suolo pubblico.
16. Durante lo svolgimento del mercato o della fiera, è fatto divieto di utilizzare altoparlanti, megafoni o urla per attrarre la clientela.
17. E' ammesso utilizzare impianti amplificatori della voce purchè non si superi la normale tollerabilità, esclusivamente per presentare e spiegare il funzionamento di attrezzature o articoli casalinghi; è altresì ammessa la diffusione di musica a basso volume.
18. Non e' consentito circolare con automezzi nell'area mercatale nella fascia oraria compresa tra la mezz'ora successiva all'assegnazione dei posteggi a spunta e l'orario di chiusura dell'attività di vendita, ove non sia diversamente indicato nell'ordinanza di cui al comma 4, salvo cause comprovate di forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi.

Art. 15

Assegnazione posteggi nel mercato, a titolo temporaneo. Cambio consensuale di posteggi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi nel Mercato occasionalmente liberi o non ancora assegnati o liberi perché decaduti o revocati, in attesa di assegnazione definitiva, avviene per spunta secondo il seguente criterio:
 - c) In prima istanza avranno accesso gli operatori del medesimo comparto merceologico, in possesso di autorizzazione, secondo graduatoria degli spuntisti precedentemente formatasi.
 - d) Esaurita tale procedura e rimanendo ancora liberi dei posteggi, questi potranno essere assegnati, secondo graduatoria, senza distinzione di comparto.
 - e) Qualora rimanesse comunque posti liberi, questi potranno essere assegnati a coloro che avranno presentato al Comune, istanza di ammissione alla spunta corredata da copia del titolo autorizzatorio, anche lo stesso giorno.
2. L'assegnazione a titolo temporaneo dei posteggi per produttori agricoli stagionali, avrà una durata non inferiore a mesi uno e non superiore a mesi 3, con riferimento ai soli giorni di mercato.

Tale autorizzazione è rinnovabile per consentire ai produttori agricoli di vendere i propri prodotti. Con lo scambio consensuale del posteggio, viene trasferita anche la titolarità della Concessione sul posteggio. Resta invariata la durata della Concessione originale in capo ad ognuno ferma restando la durata
3. Ai sensi dell'art. 39 comma 3 della Legge Regionale n. 10/2014, il Responsabile dell'Area autorizza, con proprio atto, il cambio consensuale di posteggi tra concessionari dello stesso comparto merceologico, purchè non vi siano contrari motivi di pubblico interesse. Con lo scambio consensuale del posteggio, viene trasferita anche la titolarità della Concessione sul posteggio medesimo. Resta invariata la durata della Concessione originale in capo ad ognuno dei coinvolti.
4. Per quanto attiene alle presenze maturate sul posteggio di origine, anche nel caso di cambio consensuale di posteggio, queste vengono mantenute.

Art. 16
Sospensione, Revoca Decadenza della Concessione

1. Nel caso di accertata irregolarità contributiva, (DURC) il Comune che ha rilasciato il titolo, intima al titolare dell'autorizzazione, di provvedere a regolarizzare la propria posizione entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione del provvedimento.
2. L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono decadute qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione del provvedimento.
3. Il titolare di Concessione di posteggio è tenuto al pagamento delle imposte e dei tributi comunali previsti (TOSAP).
Su segnalazione dell'ufficio o organo incaricato della riscossione dei tributi locali, il Comune intima al titolare della Concessione di posteggio di regolarizzare la propria posizione entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento dell'atto. Trascorso inutilmente tale termine, l'Area competente del Comune, notifica all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza della Concessione, fissando un termine non superiore a 30 (trenta) gg. per le eventuali controdeduzioni.
Decorso tale termine l'Area competente del Comune, adotta il provvedimento di decadenza e lo notifica all'interessato.
4. Nel caso di accertata assenza di un titolare di concessione per il commercio su area pubblica, per un numero superiore a 1/3 dei mercati in un anno, senza giustificato motivo, la Concessione decade.
L'Area competente del Comune, notifica all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza della Concessione, fissando un termine non superiore a 30 (trenta) gg. per le eventuali controdeduzioni.
Decorso tale termine l'Area competente del Comune, adotta il provvedimento di decadenza e lo notifica all'interessato.
5. Il Comune, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - Mancanza o perdita di uno o più requisiti per l'esercizio dell'attività D.lgs 59/2010.
 - Mancato inizio attività entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga per comprovata necessità.
 - Mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi anche non consecutivi in ciascun anno solare.comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza, fissando un termine per le relative controdeduzioni. Decorso tale termine adotta i provvedimenti conseguenti.
6. Qualora nel corso di un anno l'operatore incorra nella medesima violazione, il responsabile dell'Area Sviluppo economico dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni.
7. Nel caso di esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche, oltre alle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, è disposta la confisca delle attrezzature e delle merci con esclusione del mezzo di trasporto.
8. Le merci confiscate possono essere devolute in beneficenza.
9. Per tutti gli altri casi di revoca delle Autorizzazioni, non contemplate nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 10/2014.

Art. 17
Istituzione e soppressione del mercato

L'istituzione e la soppressione del mercato sono deliberati con atto del Consiglio Comunale, previa istruttoria degli uffici comunali competenti sia sentite le Associazioni di

categoria degli operatori su area pubblica che le Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il Comune non può procedere alla istituzione di nuovi mercati o fiere, prima di aver riordinato, riqualificato, ammodernato quelli già esistenti.

L'atto istitutivo del mercato deve riportare i seguenti elementi descrittivi essenziali:

- nome del mercato;
- data e cadenza di svolgimento;
- individuazione dell'area e della superficie mercatale;
- classificazione del mercato, ordinario o a merceologia esclusiva;
- numero totale dei posteggi;

Nell'atto istitutivo del mercato possono essere altresì indicati:

- il sito, in planimetria, dei singoli posteggi;
- il numero dei posteggi destinati ai produttori agricoli;
- le aree non mercatali attigue, riservate a posteggi per espositori, hobbisti, creatori di opere dell'ingegno di cui all'art. 4 lettera h) D.lgs 114/98;
- altre indicazioni utili ai fini della valorizzazione del mercato;
- la superficie e le dimensioni lineari dei singoli posteggi;
- il settore merceologico di riferimento;
- la destinazione merceologica esclusiva dei posteggi;

Art. 18

Trasferimento temporaneo, prolungato o definitivo.

1. Per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, viabilità, lavori pubblici o privati, per consentire lo svolgimento di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere, i posteggi del mercato o della fiera ovvero i posteggi fuori mercato, in tutto o in parte, possono essere temporaneamente trasferiti in altra sede .
2. L'assegnazione dei posteggi a seguito di spostamento temporaneo avviene con provvedimento d'Ufficio previa approvazione della Giunta Comunale.
3. L'assegnazione dei posteggi a seguito di spostamento definitivo o prolungato (superiore a 12 mesi) avviene tenendo conto della graduatoria formatasi in sede di assegnazione, per ognuna delle categorie merceologiche, temperata con la graduatoria di anzianità generale nel mercato.
4. Al termine del periodo previsto per il trasferimento temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi in origine assegnati.

Art. 19

Ampliamento, modifiche dei posteggi

1. L'ampliamento dei posteggi è autorizzato su domanda dell'interessato, previa verifica di fattibilità tecnica e purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell'area mercatale.
2. L'ampliamento del posteggio è autorizzato, inoltre, su domanda degli interessati con le seguenti modalità:
 - a) per accorpamento in seguito a costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico al quale siano conferiti i rispettivi rami d'azienda;
 - b) per accorpamento in seguito all'acquisizione di posteggio contiguo;
 - c) per accorpamento nel caso in cui il posteggio contiguo risulti già di proprietà.
3. Nei casi di accorpamento di cui alle lettere a), b), c) l'operatore dovrà dichiarare a quale autorizzazione intende rinunciare e restituire il titolo, se rilasciato non in via

telematica, e il Comune ridurrà il numero complessivo dei posteggi e provvederà alla variazione dei titoli autorizzativi.

4. L'accorpamento non è ammissibile nell'ipotesi di posteggi a merceologia esclusiva diversa.
6. Se all'ampliamento del posteggio sono interessati più operatori il Comune decide sulla base della graduatoria.

Art. 20 **Norme sulla sicurezza dei banchi** **che utilizzano GPL**

Gli autonegozi che utilizzano per la loro attività come fonte di calore il gas GPL, debbono attenersi alle seguenti disposizioni e precauzioni:

- a) Possono essere tenute a bordo un numero massimo di 4 bombole di gas GPL per una capacità complessiva di massimo 75 kg.
- b) Ogni veicolo (autonegozio) è obbligato a tenere a bordo almeno n. 2 estintori da > 6kg, periodicamente revisionati ed aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC collocati in maniera visibile e facilmente accessibile.
- c) Nel caso di presenza di caditoie stradali nelle vicinanze dell'autonegozio che utilizza GPL, queste, prima dell'inizio dell'attività dovranno essere idoneamente sigillate al fine di evitare accidentali accumuli sotterranei di gas. Nel caso di pioggia significativa, il titolare di autonegozio dovrà obbligatoriamente chiudere tutti i rubinetti o dispositivi di intercettazione del Gas e riaprire la caditoia stradale.
- d) Tutte le apparecchiature che utilizzano GPL debbono essere sottoposte a revisione e manutenzione periodica, in conformità alle disposizioni del fabbricante.
- e) I condotti di estrazione dei gas combusti e dei vapori di cottura, debbono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e puliti almeno una volta ogni 6 (sei) mesi.
- f) Il personale che opera in autobanchi che utilizzano GPL, deve essere informato e formato sui rischi specifici dell'attività.
- g) Al di fuori degli orari di funzionamento, e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole delle bombole, debbono essere tenuti in posizione di chiusura.
- h) Su almeno due lati del veicolo e poste ben visibili, debbono essere apposte apposite etichette recanti la dicitura "BOMBOLE DI GPL A BORDO" accompagnate dal pittogramma "Infiammabili" (triangolo fondo giallo con simbolo fiamma al centro)
- i) La collocazione degli autonegozi che utilizzano GPL dovrà tenere conto della presenza nelle vicinanze di caditoie stradali, nelle quali può insinuarsi GPL derivante da perdite. Dette caditoie qualora non siano dotate di sifone, debbono essere sigillate per tutto il periodo della presenza dell'autonegozio.

Art. 21 **Registro di mercato e graduatoria dei titolari di posteggio**

1. Presso gli uffici comunali competenti sono a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;

- b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicazione dei dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alle dimensioni lineari, alla superficie assegnata, alla data di assegnazione e a quella di scadenza della concessione;
- c) la graduatoria dei titolari di posteggio, suddivisa eventualmente per settore merceologico, formulata secondo i criteri di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 22

Assenze dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 10 del 13/06/2014 non si considerano:
 - a) le assenze, per l'intera giornata o per parte della stessa, determinate da eventi avversi;
 - b) le assenze maturate nei mercati straordinari;
 - c) E' considerata assenza la cessione impropria del posteggio da parte dell'assegnatario, l'utilizzo di personale per il quale non sia provata la regolarità del rapporto di lavoro e la conclusione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, salvo cause comprovate di forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi.
 - d) I periodi di assenza motivati da malattia o gravidanza non concorrono a determinare la decadenza/revoca dell'autorizzazione, sempreché pervenga all'ufficio comunale competente idonea documentazione giustificativa, attestante l'inabilità al lavoro e il relativo periodo, entro il 30° giorno successivo alla prima assenza.
 - e) Se la documentazione è presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data della presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.
 - f) Nel caso di società o di ditte individuali con dipendenti l'assenza è giustificata solo nel caso in cui sia resa al Comune una dichiarazione con l'elenco dei dipendenti/soci, che contenga la motivazione dell'inabilità al lavoro riferita a ognuno di essi e alla quale sia allegata idonea documentazione medica presentata nei modi e tempi di cui al comma precedente.
2. Nel caso di assenza di uno o più concessionari, i posteggi temporaneamente liberi potranno essere

Art. 23

Disposizioni di carattere igienico-sanitario (Fiere-Mercati-Posteggi Fuori Mercato-Itinerante)

1. La vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del regolamento CE 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e alla vigilanza e controllo delle Autorità competenti.
2. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature utilizzate devono essere conformi alla normativa vigente in materia.
3. In ogni caso è vietato collocare prodotti alimentari, anche non posti direttamente in vendita, non confezionati ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
4. I prodotti Alimentari diversi da quelli ortofrutticoli e non preconfezionati e sigillati, debbono essere coperti da appositi teli o collocati in contenitori chiusi.
5. I venditori di prodotti ortofrutticoli in genere, debbono esporre cartello indicante il divieto di toccare la merce con le mani.
Qualora sia consentito di servirsi in proprio, i venditori sono obbligati a mettere a disposizione della clientela, uno o più contenitori distributori di guanti monouso e relativi cestini per il deposito di quelli usati.

Art. 24
Affidamento della gestione dei servizi accessori

Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa del mercato e la promozione di tutte le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione del mercato possono essere affidate a terzi o ad un consorzio di operatori che rappresentino almeno il 51% dei titolari di posteggio di un determinato mercato. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 25
Comitato di mercato.

1. In ogni mercato può essere costituito un Comitato composto da almeno tre rappresentanti uno per ogni comparto merceologico, (Alimentari – Non alimentari – Produttori agricoli) titolari di posteggio e da uno o più rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. La costituzione del "Comitato" dovrà essere comunicata ufficialmente all'Area Sviluppo Economico del Comune.
3. Il Comitato ha il compito di formulare proposte anche in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato e di collaborare anche con la Polizia Municipale per il buon funzionamento del mercato.
4. Nel caso in cui sia costituito, il Comitato sarà considerato il referente dell'Amministrazione Comunale anche per tutte le comunicazioni di carattere generale da inviare agli operatori del mercato.

Art. 26
Classificazione delle fiere

1. Le fiere possono essere classificate in:
 - fiere ordinarie;
 - fiere a merceologia esclusiva;
 - fiere straordinarie.

Art. 27
Istituzione e soppressione della fiera

1. L'istituzione e la soppressione della fiera sono deliberati con atto del Consiglio comunale previa istruttoria degli uffici comunali competenti e sentite le Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica e le Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. L'atto istitutivo della fiera deve riportare gli elementi descrittivi essenziali, ovvero:
 - il nome della fiera;
 - la data e cadenza di svolgimento;
 - l'individuazione complessiva dell'area e della superficie destinata;
 - la classificazione della fiera: se ordinaria o a merceologia esclusiva
 - il numero totale dei posteggi.
5. Nell'atto istitutivo della fiera possono essere altresì indicati:
 - il sito in planimetria dei singoli posteggi;

- il numero dei posteggi destinati ai produttori agricoli;
- le aree non mercatali attigue riservate a posteggi per espositori e hobbisti;
- altre indicazioni utili ai fini della valorizzazione della fiera
- la superficie e le dimensioni lineari dei singoli posteggi;
- la destinazione merceologica esclusiva dei posteggi;

Art. 28

Istituzione e disciplina delle fiere straordinarie

1. La fiera straordinaria è istituita, sentito il parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, con deliberazione di Giunta comunale nella quale devono essere indicati quali elementi essenziali:
 - il periodo di svolgimento;
 - la localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento;
 - la suddivisione nei settori merceologici e/o specializzazioni merceologiche.
2. L'Area Sviluppo Economico del comune competente, definisce la collocazione e il numero progressivo dei posteggi.
3. L'istituzione delle fiere straordinarie può avvenire anche su iniziativa delle Associazioni di Categoria e degli operatori. Nel progetto le associazioni devono indicare:
 - le finalità dell'iniziativa;
 - il periodo di svolgimento;
 - la localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento;
 - i settori o le specializzazioni merceologiche interessate;
 - le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - il numero dei posteggi e il relativo dimensionamento.
4. Il progetto deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell'evento per permettere al Comune di comunicare alla Regione, nei termini previsti dalla L.R. 10/2014, la data e le caratteristiche della fiera.
5. La fiera straordinaria, previa valutazione dell'impatto sulla città ed il suo livello di gradimento, può essere prorogata con atto di Giunta, per altre due edizioni.
6. In caso di superamento delle due edizioni con esiti sempre positivi di impatto e gradimento, la Fiera straordinaria alla sua terza edizione, viene istituita come fiera ordinaria.
7. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
8. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione, nel caso in cui la fiera straordinaria venga definitivamente istituita.
9. Nelle fiere straordinarie, valgono le medesime disposizioni applicate nelle fiere ordinarie.

Art. 29

Diffida Amministrativa Sanzioni Amministrative

1. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente titolo si applica l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia oggettivamente sanabile.

La diffida amministrativa consiste in un invito scritto a sanare la violazione rivolto dall'organo accertatore al trasgressore e agli altri soggetti solidalmente obbligati, prima della contestazione e verbalizzazione della violazione.

Con la diffida amministrativa viene assegnato un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni entro cui il trasgressore deve uniformarsi alle prescrizioni di Legge o Reglamentari, ovvero viene formalizzata diffida a sospendere un'attività, a tenere determinati comportamenti o ripristinare lo stato dei luoghi.

Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, o non si attengano a quanto indicato nella diffida, l'agente accertatore redigerà il verbale di accertamento della violazione.

La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non è applicabile nel caso di attività svolta senza autorizzazione o concessione.

L'autore della violazione non può essere diffidato per un comportamento già oggetto di diffida nei tre anni precedenti.

Le sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento, sono applicate secondo la procedura stabilita dalla Legge 689/81 e s.m.i.;

2. Sanzioni per Violazioni della Legge

- a) Ai sensi dell'art. 57 comma 1 della legge Regionale n. 10/2014, è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 2.500,00 a € 15.500,00 chiunque:
- esercita attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e/o segnalazione certificata di inizio attività/subingresso.
 - esercita l'attività al di fuori dell'area territoriale di validità dell'autorizzazione.
- b) Ai sensi dell'art. 57 comma 6 della Legge Regionale n. 10/2014 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.500,00 la violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni:
- a) inizio dell'attività del subentrante prima di aver provveduto ad inoltrare al comune le comunicazioni previste all'art. 41 comma 1 e 3;
 - b) l'omessa comunicazione al Comune da parte del titolare di autorizzazione, del cambio di residenza nel termine di 30 giorni come previsto dall'art. 41 comma 6 della L.R. 10/2014.
 - c) Il rifiuto di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione o altro titolo necessario per il legittimo esercizio dell'attività.

3. Sanzioni per violazioni del presente Regolamento

Ai sensi dell'art. 57 comma 3 della L.R. 10/2014, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00, le violazioni delle norme sul commercio diverse da quelle di cui al precedente comma 1, e precisamente ma non esclusivamente:

- occupazione di uno spazio di mercato o fiera eccedente la superficie del posteggio assegnato.
- svolgimento attività nelle aree interdette.
- mancato rispetto delle prescrizioni regolamentari in materia di orari.
- mancato rispetto degli obblighi di pulizia del posteggio assegnato.
- comportamento scorretto nelle aree mercatali che non integri i casi di particolare gravità.
- schiamazzi, urla, uso di megafoni o altoparlanti al di fuori dei casi consentiti o utilizzati mantenendo un volume in grado di creare disturbo.
- sosta dell'operatore itinerante in violazione dei limiti spazio-temporali.

pecuniaria Per quanto alle sanzioni amministrative per violazioni al presente regolamento, si fa integrale riferimento all'Art. 57 della L.R. 10 del 13/06/2014 "Testo unico in materia di commercio".

4. Sanzioni accessorie

- a) Nel caso di violazioni di cui al precedente comma 1 lettera a), è disposta la confisca immediata ed obbligatoria delle merci e delle attrezzature, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci.
- b) Nel caso di recidiva o di violazioni di particolare gravità, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo massimo di giorni 20 (venti).
La recidiva si sostanzia qualora sia stata commessa la medesima violazione, per due volte in un anno anche se è intervenuto il pagamento della sanzione.
- d) sono considerate violazioni di particolare gravità:
 - l'attività di vendita abusiva effettuata con l'uso di furgoni, camion e simili;
 - l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata.
 - Il danneggiamento e/o imbrattamento della sede stradale o degli arredi urbani.
 - l'attività di vendita abusiva che interessa rilevanti quantitativi di merci o di prodotti agricoli, nei casi di violazione dei limiti di cui al D. Lgs.vo 228/2001 per la vendita da parte di produttori. (La Giunta Regionale può determinare i valori massimi di quantità ammissibili, valore massimo ottenibile per unità territoriale coltivata)

Per tutte le altre fattispecie non espressamente previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a 500,00

Art. 30 Manifestazioni Pubbliche

1. Nell'ambito delle manifestazioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., nelle quali sono previste anche attività di vendita su area pubblica, svolte da soggetti appartenenti a categorie professionali definite (commercianti, produttori agricoli, artigiani iscritti all'Albo delle Imprese artigiane), le suddette attività, qualora soggette ad autorizzazione, devono essere autorizzate unitamente alla manifestazione principale.
2. I soggetti promotori di manifestazioni nell'ambito delle quali si svolgano attività di vendita, devono indicare, unitamente alla richiesta di autorizzazione per la manifestazione o alla SCIA, le aree destinate ad attività commerciali.
4. Le attività di vendita sono svolte sulla base delle specifiche normative del settore di appartenenza.

Art. 31 Attività ulteriori di vendita ammesse su area pubblica - Hobbisti.

1. Sono consentite, previa acquisizione della concessione di suolo pubblico, le seguenti attività di vendita su area pubblica:
 - a) attività di vendita effettuate in maniera del tutto occasionale e non professionale, da parte di Associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della Legge n. 266/1991, organizzazioni no profit, di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. n. 460/97, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o all'Albo Comunale delle Libere Forme associative, enti o Comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi di cui agli art. 14 e seguenti del codice civile, dal cui

statuto, sia desumibile che l'attività è svolta per scopi benefici o assistenziali e non a fini di lucro;

- b) attività di vendita effettuate tramite i mercatini degli hobbisti, (Art. 44 L.R. 10/2014) svolte sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico.
 - c) attività legate al collezionismo e al baratto di cose antiche o parti di esse.
2. al fine di riscoprire o mantenere in vita attività tipiche locali e tradizionali, è consentito su area pubblica, lo svolgimento di mestieri tipici di servizio, quali il ciabattino, l'arrotino ecc., previo rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 32

Rinvio ad altri regolamenti

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono complementari e connesse a quelle degli altri Regolamenti Comunali quali:
 - Regolamento per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Regolamento per la Gestione dei rifiuti solidi urbani.
 - Regolamento edilizio;
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla Legge Regionale n. 10 del 13 giugno 2014 "Testo Unico in Materia di Commercio" e s.m.i., nonché alle Leggi nazionali in materia.

Art. 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.